



**REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED
IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) AI SENSI DEL D.LGS.
N. 504/1992 ART. 19**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 25/11/2022

Art. 1

DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:
- per **T.A.R.S.U.** la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani istituita con il D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507;
 - per **T.I.A.** la Tariffa di Igiene Ambientale stabilita con D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22;
 - per **TARES** il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi stabilito con il D.L. 06.12.2011 n. 201 con decorrenza 01.01.2013;
 - per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;
 - per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;
 - per **Provincia/Ente**, la Provincia di PAVIA con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2;
 - per **Comune**, ciascuno dei Comuni dell'area di competenza della Provincia, con sede presso le rispettive sedi municipali;
 - per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del D.Lgs 446/97;
 - per **soggetto Passivo**, ciascun Comune e soggetto gestore di cui sopra.

2. I recapiti della Provincia di Pavia ai quali inviare la documentazione citata nel presente Regolamento sono i seguenti:

pec provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

e-mail UO Entrate uo.entrate@provincia.pv.it

3. Il presente Regolamento disciplina il tributo previsto dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 - e successive modifiche - denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e le attività di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 2

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune, salva diversa deliberazione da parte della Provincia. Eventuali variazioni in riduzione saranno pubblicate sul sito dell'Ente nell'apposita area tematica.

Art. 3

GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA

1. I Comuni, nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi dei soggetti gestori.

2. I Comuni informano la Provincia se la tassa/tariffa rifiuti è gestita in proprio ovvero affidata a soggetti terzi e, in quest'ultimo caso, comunicano, tramite pec ed entro 30 giorni dalla modifica, il nominativo del soggetto affidatario e ogni successiva variazione dell'affidamento.

3. I Comuni, in caso di affidamento a terzi, rendono operativi i contenuti del presente Regolamento nei confronti degli stessi, fermo restando che l'obbligazione legale resta in carico ai Comuni stessi.

Art. 4

MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO

1. Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo contestualmente alla Tassa Rifiuti, da parte del soggetto passivo al quale, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0,30% delle somme riscosse (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 comma 5), senza importi minimi e massimi.

2. L'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in legge 157/2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01.06.2020.

Per i pagamenti effettuati con modalità diverse non rientranti nella gestione dell'Agenzia delle entrate resta la competenza del Comune del riversamento all'Ente del TEFA incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive.

3. L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del soggetto gestore, è calcolato sull'incassato in ciascun trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI; tale importo sarà versato all'ente entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre secondo le scadenze della seguente tabella:

Trimestre	Periodo incasso TEFA	Termine versamento
1	gennaio – febbraio – marzo	15 maggio
2	aprile – maggio – giugno	15 agosto
3	luglio – agosto – settembre	15 novembre
4	ottobre – novembre – dicembre + eventuale conguaglio finale	15 febbraio

4. La causale dei riversamenti di cui sopra dovrà recare la seguente dicitura: “**TEFA: trimestre** _____ **anno** _____ **Comune di** _____”;

5. Nel caso in cui l'importo del TEFA da riversare trimestralmente sia, complessivamente, inferiore ad € 100,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo trimestre.

6. Il TEFA si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti **nei confronti delle istituzioni scolastiche**, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 coordinato con la Legge di conversione n.31/2008 che individua nel MIUR il soggetto passivo tenuto a corrispondere ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti. La causale da specificare per il riversamento oggetto del presente comma dovrà recare la seguente dicitura: “**MIUR-TEFA: anno** _____ **Comune di** _____”

Art. 5

RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Entro 30 giorni dall'emissione dei ruoli/elenchi il Comune invia alla Provincia, mediante pec (ed eventuale e-mail), apposita comunicazione nella quale viene riportato l'importo complessivo del ruolo /elenco emesso.

2. Entro le scadenze previste dal precedente art. 4 comma 3, contestualmente al riversamento trimestrale, il soggetto passivo invia alla Provincia un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA - comprensivi sia del tributo che transita per l'F24, per tutte le annualità precedenti il 2020, che del tributo riscosso tramite altri canali (es. PagoPA) - ed il compenso trattenuto, utilizzando il modello denominato “**Rendiconto trimestrale**” allegato al presente Regolamento (allegato “A”).

3. Nel caso in cui il Comune ricevesse da parte di un Ente Locale (non ricadente nel territorio della Provincia di Pavia) un riversamento TARI relativo a *somme indebitamente percepite da parte di quest'ultimo per incompetenza*, deve compilare l'apposita sezione del Rendiconto, onde consentire alla Provincia di avviare le procedure per il recupero del TEFA.

Art. 6

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute, anticipandole nel caso in cui siano già state riversate alla Provincia. Lo stesso è autorizzato ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia, con gli importi TEFA del primo riversamento utile, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione da inoltrare tramite pec (ed eventuale e-mail), alla Provincia.

Art. 7

VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Provincia può richiedere opportune verifiche sulle somme incassate dal soggetto passivo nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria spettanza.

Art. 8

RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA

1. La Provincia si riserva di agire nei confronti del Comune, mediante ricorso alla riscossione coattiva, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.

Art. 9

DILAZIONE/RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, al soggetto passivo che ne fa richiesta e che si trovi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (anticipazione di cassa, dissesto o pre-dissesto) la Provincia, per somme certe, liquide ed esigibili, può concedere dilazioni e/o rateizzazioni dei dovuti riversamenti TEFA come disciplinato dall'art. 13 del vigente *"Regolamento per la disciplina delle entrate provinciali"*.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2023.

Art. 11

CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie tra i comuni e la Provincia sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro di Pavia

ALLEGATO "A" – Rendiconto Trimestrale

TRIBUTO TEFA -RENDICONTO TRIMESTRALE INCASSI COMUNE DI _____										
DATA VERSAMENTO: _____										
RISCOSSIONI RELATIVE AL TRIMESTRE: _____ DELL'ANNO _____										
Tributo	Anno d'imposta	Sistema di riscossione (es. ModF24 / PagoPA / Bonifico)	TEFA riscosso da ruolo ordinario	TEFA riscosso da ruolo coattivo	TEFA riscosso da attività accertativa	Altro	Totale riscosso	Importo trattenuto COMMISSIONE 0,30%	Rimborsi e Riversamenti	TOTALE NETTO DOVUTO
			A	B	C	D	E	F	G	H=E-(F+G)
TOTALE										
RIVERSAMENTI DA ENTI INCOMPETENTI	a titolo esemplificativo: Ente _____ TARI anno _____ Importo riversato _____ <input type="checkbox"/> solo TARI <input type="checkbox"/> comprensivo di TEFA									
NOTE:										
DATA _____	FIRMA DEL RESPONSABILE FINANZIARIO/TRIBUTI _____									